

# COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

Provincia di Treviso  
Regione del Veneto



## PRC - Piano Regolatore Comunale

Articolo 12 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

## PI - Piano degli Interventi

*Variante al PI n.1 e n.2*

Articoli 17 e 18 Legge Regionale 23 aprile 2004, n° 11

## DOCUMENTO DEL SINDACO

### COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

SINDACO  
Annalisa Rampin

ASSESSORE ALL'URBANISTICA  
Davide Michelin

SETTORE URBANISTICA  
Andrea Petrecca  
Elena Bortolazzo

SEGRETARIO  
Fulvio Brindisi

settembre 2023



## PREMESSA

La **Legge Urbanistica Regionale 23 aprile 2004, n. 11** stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione per conseguire il raggiungimento delle seguenti finalità nel governo del territorio:


- promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
- tutela delle identità storico-culturali e della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani attraverso le operazioni di recupero e riqualificazione;
- salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree di pregio naturalistico;
- riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, riducendo così l'utilizzo di nuove risorse territoriali;
- difesa dai rischi idrogeologici;
- coordinamento con le politiche di sviluppo regionale e nazionale.

Tali finalità, sintetizzabili in una spinta propositiva tesa al miglioramento complessivo della qualità della vita, trovano attuazione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficienza e concertazione.

Nella Legge Urbanistica Regionale n° 11/2004 il Piano Regolatore Generale della previgente Legge Urbanistica Regionale n°61/1985 diventa **Piano Regolatore Comunale**, articolandosi, in:

- **Piano di Assetto del Territorio (PAT)** “strumento di pianificazione che delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo per il governo del territorio comunale (art.12)”, oppure **Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI)**, qualora predisposto in concerto tra due o più Amministrazioni comunali;

- **Piano degli Interventi (PI)**, “strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità (art.12)”.




Il **PATI** del comune di **Pieve del Grappa** (allora diviso nei due Comuni di Crespano e Paderno) è stato approvato in Conferenza di Servizi in data 19 ottobre 2010, ratificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 332 del 22.11.2010, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR n. 94 del 17.12.2010). Conseguentemente il PAT è divenuto efficace in data 02.01.2011.

In conformità con le disposizioni regionali in merito al contenimento del consumo di suolo (LR 14/2017) è stata approvata con DCC n. 09 del 13.05.2021 la **Variante** specifica di **adeguamento alla LR 14/2017** secondo la procedura semplificata stabilita dall'art. 14 della stessa legge.

Gli ex comuni di Crespano del Grappa e di Paderno del Grappa hanno riorganizzato e adeguato la propria strumentazione urbanistica operativa all'indomani dell'entrata in vigore del PATI, mediante il Piano degli Interventi che ha avuto successivi puntuali e parziali adeguamenti e aggiornamenti. Le precedenti Amministrazioni Comunali hanno proceduto, pertanto, con la redazione di una serie di Varianti al PI riguardanti alcuni ambiti, temi o progetti di particolare rilevanza per il territorio comunale.

Successivamente, il comune di Pieve del Grappa, istituito il 30 gennaio 2019

mediante la fusione dei comuni di Crespano del Grappa e Paderno del Grappa, ha avviato nel secondo semestre del 2020 la redazione di un Piano degli Interventi “unificato”. Il Piano degli Interventi (PI) “Unificato” è stato recentemente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18.07.2023.



PI vigente – tav.2.3

#### QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

Negli ultimi anni la Regione del Veneto ha provveduto ad adeguare e ad aggiornare la LR 11/2004 con una serie di provvedimenti, i più recenti dei quali sono costituiti dalla Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 “*Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana*”, e dalla Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14 – Veneto 2050 “*Politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11...*” che obbligano i Comuni ad adeguare e ad aggiornare il loro strumento urbanistico sia territoriale che operativo.

Si richiamano i principi generali della **legge regionale 14/2017** enunciati all'art. 1:

1. *Il suolo, risorsa limitata e non rinnovabile, è bene comune di fondamentale importanza per la qualità della vita delle generazioni attuali e future, per la salvaguardia della salute, per l'equilibrio ambientale e per la tutela degli ecosistemi naturali, nonché per la produzione agricola finalizzata non solo all'alimentazione ma anche ad una insostituibile funzione di salvaguardia del territorio.*
2. *Il presente Capo detta norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali principi informatori: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.*

Si richiamano inoltre le finalità della **legge regionale 14/2019** esplicitate all'art. 1:

1. *La Regione del Veneto, nell'ambito delle finalità di contenimento del consumo di suolo nonché di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all'interno delle città e al riordino*

urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione all'economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge, in particolare, promuove politiche per la densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche premialità e incrementi volumetrici connessi all'utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.

Si richiamano infine i contenuti della **Legge regionale 29/2019** finalizzati ad adeguare la normativa regionale in materia di urbanistica e paesaggio e di parchi, intervenendo sulle leggi regionali 61/1985, 11/2004 e 23/2018. Tra le norme più significative si segnala:

#### Art.2 comma 2

*4bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed ai fini della verifica di sostenibilità ambientale di piani e di programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo 6, la Giunta regionale predispone una scheda contenente le informazioni necessarie per la valutazione degli eventuali impatti significativi sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano o del programma.*

(omissis)

*4 quater. L'autorità procedente, ovvero il proponente dei piani e programmi di cui al comma 4 bis, predispone la scheda con i contenuti di cui al comma 4 ter per:*

a) le varianti al PAT o al PI:

- 1) conseguenti a modifiche o a correzioni della normativa, non sostanziali e di modesta entità;
- 2) conseguenti alla correzione cartografica dei perimetri degli ambiti dei PUA, nel limite del 10 per cento della superficie;
- 3) conseguenti alla procedura di sportello unico per le attività produttive di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
- 4) riguardanti la modificazione d'uso di singoli edifici esistenti;
- 5) previste dall'articolo 7 "Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili" della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali";
- 6) conseguenti all'approvazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, nonché al recupero funzionale di ambiti o complessi immobiliari dismessi dal Ministero della Difesa;

b) i PUA e le relative varianti:

- 1) che abbiano una prevalente destinazione residenziale, la cui superficie di intervento non superi i tre ettari e che non interessino un'area tra quelle indicate dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- 2) conseguenti ad accordi di programma di cui all'articolo 7, già oggetto di VAS.

*4 quinquies. L'autorità procedente, ovvero il proponente, trasmette la scheda di cui al comma 4 bis, debitamente compilata in ogni sua parte, all'autorità regionale competente in materia di VAS. L'autorità regionale si esprime con parere motivato entro quarantacinque giorni dal ricevimento della scheda, nel caso in cui verifichi la non sussistenza di potenziali effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o delle varianti di cui al comma 4 quater. Il parere motivato è pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Giunta regionale.*

(omissis)

Si richiama inoltre la **Legge regionale 19/2021 "Veneto Cantiere Veloce"**, legge di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle

costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo.

In materia di pianificazione territoriale e urbanistica la legge:

- all'articolo 3, chiarisce le diverse fasi e tempistiche delle varianti semplificate previste dall'articolo 14 bis della legge regionale n. 14 del 2001 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" di cui propone l'integrale sostituzione;
- all'articolo 4, che modifica l'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2004, mira ad ampliare le possibili varianti al Piano degli interventi connesse all'approvazione dei Piani urbanistici attuativi;

In materia di **vincolo sismico**, a seguito della necessità di adeguare e uniformare le zone sismiche regionali alla Mappa di pericolosità Sismica di riferimento nazionale (O.P.C.M. 3519 del 28 aprile 2006), con **DGR n.244 del 9 marzo 2021** la Regione ha approvato l'aggiornamento delle zone sismiche del Veneto, utilizzando un criterio di assegnazione dei Comuni alle nuove zone sismiche basato su un principio più cautelativo.

Con tale atto il comune di Pieve del Grappa è stato confermato alla **zona 2**;

**In materia di infrastrutture di radiotelefonica mobile**, l'art. 8 comma 6 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" prevede la possibilità di adottare un regolamento volto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di radiotelefonica mobile e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Si richiama il "Codice delle comunicazioni elettroniche" D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 e ss.mm.ii. che regola la materia relativa alle infrastrutture e impianti per telecomunicazioni. Tra gli articoli più significativi si segnala l'art 43, che equipara le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria (disposizione questa da cui ne deriva che, in linea generale, la collocazione di tali infrastrutture è consentita su tutto il territorio comunale).

Si richiamano inoltre le "Linee Guida della Provincia di Treviso" (esaminate con parere favorevole nella seduta della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente del 30/04/2021) che chiariscono l'iter procedurale di approvazione del Piano delle Antenne assimilandolo alla pianificazione urbanistica.

In merito agli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico – fasce di rispetto, l'art. 18 delle vigenti Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi, prevede quanto segue:

1. *In cartografia di P.I. sono individuati gli impianti esistenti di comunicazione elettronica ad uso pubblico.*
2. *In prossimità dei suddetti impianti e per l'installazione di quelli nuovi, devono essere rispettate le seguenti disposizioni di legge:*
  - DPCM 08/07/2003;
  - D.Lgs 207/2021 (Codice europeo delle comunicazioni elettroniche);
  - LR 9 luglio 1993, n° 29.
3. *Nelle more della redazione di un Piano per la localizzazione delle Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, è vietata l'installazione di antenne degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico nelle aree destinate all'istruzione e ad attrezzature per l'assistenza degli anziani e disabili, negli ospedali e nelle altre strutture adibite alla degenza. Tali siti comprendono i fabbricati e le relative pertinenze ricomprese all'interno delle recinzioni.*
4. *In ogni caso l'installazione di nuovi impianti dovrà escludere, salvi i casi di documentata impossibilità di alternative, l'installazione degli impianti su aree caratterizzate da:*
  - particolare densità abitativa;
  - presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso;

- presenza di immobili di dichiarato interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

5. Procedura per nuove installazioni

*Le installazioni ed i trasferimenti delle stazioni radio base per la telefonia mobile su aree pubbliche o private e le relative recinzioni e pertinenze tecnologiche saranno assoggettate al rilascio di Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente al momento della richiesta.*

*Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato*

- all'acquisizione del relativo parere favorevole dell'A.R.P.A.V. e degli altri enti tutori di vincoli;
- alla preliminare verifica della possibilità di co-ubicazione (co-sito) del nuovo impianto con gli impianti esistenti.

*La domanda dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni obbligatorie:*

- dichiarazione da parte del progettista con la quale si attesta il rispetto dei valori di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente;
- nulla osta dell'A.R.P.A.V., corredato dallo studio degli eventuali effetti cumulativi dovuti ad altri impianti e/o sorgenti di onde elettromagnetiche presenti nelle vicinanze, da acquisire a cura e spese dei richiedenti;
- eventuale Valutazione di Impatto Ambientale da parte dell'Ente competente, come definito dal D. Lgs 207/2021 "Codice europeo delle comunicazioni elettroniche" al fine di garantire la compatibilità degli impianti con le norme di prevenzione e tutela dai rischi sanitari per la popolazione.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 61 in data 29 dicembre 2022. il Comune di Pieve del Grappa ha aderito all'esercizio associato della funzione relativa al servizio per lo sviluppo e gestione dei piani di telefonia mobile e monitoraggio delle reti con il Consiglio di Bacino Priula di cui fa parte.

## FINALITÀ E LINEE GUIDA DELLA VARIANTE AL PI N.1 E N.2

Il presente Documento del Sindaco, formalmente denominato Documento Programmatico Preliminare (DPP), riprende, aggiorna e integra gli obiettivi generali del precedente Documento Programmatico del PI, inserendosi nel vigente quadro di riferimento pianificatorio.

In particolare, il Documento si basa sui seguenti punti principali che costituiscono le finalità e le linee di indirizzo su cui sviluppare e predisporre la Variante al PI:

- **asestamento del Piano degli Interventi vigente**, sia a livello cartografico che normativo, senza variazione delle scelte pianificatore introdotte nel primo PI. Le modifiche tratteranno i seguenti tematiche:
  - “varianti verdi” ex art. 7 LR 4/2015;
  - precisazioni ed eventuali correzioni cartografiche;
  - specificazioni normative alle NTO e al Prontuario in materia di trasformabilità nei tessuti urbani consolidati e nel territorio agricolo;
  - adeguamento delle volumetrie, previgenti e confermate dal PI, alla nuova definizione uniforme contenuta nel REC;
  - individuazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo;
  - altre modifiche normative non sostanziali.
  
- **redazione del Piano delle Antenne per la telefonia mobile**, inteso come variante parziale e settoriale al PI, volta ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 art. 8 comma 6, D.Lgs. n. 259 del 01/08/2003 e dell'art. 18 della L.R. 11/2004.

Il Comune di Pieve del Grappa ha in programma la redazione del piano di telefonia mobile, nel rispetto delle linee guida adottate dalla provincia di Treviso in data 30/04/2021, che prevede la predisposizione dei seguenti elaborati:

- Relazione del Piano
- NTA, Norme Tecniche di Attuazione
- Schede SRB
- Tav. 1 - Tavola di analisi
- Tav. 2 - Campi elettromagnetici area comunale
- Tav. 3 - Campi elettromagnetici area dettaglio
- Tav. 4 - Tavola punti di misura
- Tav. 5 - Tavola di zonizzazione
- Tav. 6 - Campi elettromagnetici area comunale Progetto;

Il Piano verrà redatto allo scopo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e a disciplinare opportunamente la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, sia sotto il profilo della correttezza urbanistica, che di tutela della salute dei cittadini, con i seguenti obiettivi:

- la tutela della salute dei cittadini dagli effetti dell'esposizione ai campi elettromagnetici;
- l'uso razionale delle risorse territoriali atte all'insediamento degli impianti per la telefonia mobile;
- la minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, in particolare alle volumetrie edificatorie assentibili, a seguito della realizzazione di installazioni fisse per la telefonia mobile;
- la salvaguardia dei beni di interesse storico, culturale, paesaggistico ed ambientale, contemperando la presenza di tali beni alle necessità del servizio;
- la minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
- il soddisfacimento del fabbisogno di servizio da parte degli utenti;

- un equilibrato sviluppo del servizio di copertura del territorio;
- la riqualificazione del territorio da conseguire anche mediante interventi concordati di rilocalizzazione degli impianti;
- l'equilibrio tra la richiesta di nuove localizzazioni e la capacità del territorio ad accoglierle;
- l'imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui vanno garantite pari opportunità per l'esercizio delle licenze ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;
- la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e l'attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte di carattere urbanistico.

Tenuto conto della crescita del numero di antenne che ha provocato preoccupazioni sia in termini di inquinamento elettromagnetico che di depauperamento del paesaggio, va sottolineata l'importanza degli aspetti urbanistici e paesaggistici da considerare nella programmazione, pianificazione e progettazione degli impianti radio base, riservando una particolare attenzione alle aree sottoposte a vincoli di tipo paesaggistico e storico-culturale al fine di garantirne la compatibilità con il territorio.

L'elaborazione del piano deve assicurare, oltre alla trasparenza delle scelte relative alla localizzazione degli impianti, una sequenza ordinata di fasi di approfondimento aventi l'obiettivo finale di riconoscere le aree idonee ad ospitare gli impianti.

La prima fase verrà quindi dedicata alla ricognizione del nuovo stato di fatto con l'individuazione delle infrastrutture per la telefonia mobile esistenti e l'evidenziazione dei valori di campo elettromagnetico relativi alle varie aree del territorio comunale.

Contestualmente vengono aggiornati tutti i vincoli presenti sull'intero territorio e la cartografia di base con l'implementazione dei nuovi edifici e nuove infrastrutture.

Attualmente gli impianti esistenti sul territorio di Pieve del Grappa sono:

- TV-1806A (Vodafone Italia spa - via Cardinal Maffi)
- TV0F (Telecom Italia spa - via Cardinal Maffi)
- TV45\_d (Telecom Italia spa -via San Giacomo)
- TVD9 (Telecom Italia spa – via 24 Maggio)
- TV685\_var2 (Zefiro Net srl – via Cardinal Maffi)
- TV5450-A (Vodafone Italia spa – via 24 Maggio)
- TV087\_var3 (Zefiro Net srl – via San Giacomo)
- TV394\_var1 (WindTre spa – Cima Grappa)
- TV736\_var1 (Zefiro Net srl – via 24 Maggio)

In funzione dell'urgenza e tenuto conto dei contenuti specialistici (Piano Antenne), l'Amministrazione Comunale perseguirà gli obiettivi esplicitati nel presente documento in due procedimenti urbanistici (varianti) ai sensi dell'art. 18 della LR 11/2004.



## ITER PROCEDURALE

La legge regionale n.11/2004 all'art.18 introduce l'obbligo da parte del sindaco, nel momento in cui si intraprende la redazione di una variante al Piano degli Interventi, di produrre il **Documento del Sindaco**, formalmente denominato *Documento Programmatico Preliminare*, che evidenzia, secondo le priorità dettate le finalità e le trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché le opere pubbliche da realizzarsi nonché attese.

La procedura per l'approvazione del PI è definita dall'art. 18 della LR 11/2004:

- **DOCUMENTO DEL SINDACO:** l'Amministrazione Comunale predispose un documento che introduce e precede la variante al PI, in cui sono evidenziati secondo le priorità, gli obiettivi e gli interventi da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra in Consiglio Comunale.
- **PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE:** dopo l'illustrazione del Documento del Sindaco dovranno essere attivate adeguate forme di consultazione, partecipazione e di concertazione.
- **ELABORAZIONE DELLA VARIANTE AL PI:** la redazione della variante al PI avverrà mediante la predisposizione di una Bozza della variante al PI e successivamente con la stesura degli elaborati finali a seguito dell'approvazione dei contenuti da parte dell'Amministrazione Comunale.
- **ACQUISIZIONE DEI PARERI:** prima dell'adozione dovranno essere inviate agli enti competenti (Genio Civile e Consorzi di Bonifica) la richiesta di parere relativamente alla Compatibilità Idraulica e Sismica.
- **ADOZIONE:** la variante è adottata dal Consiglio Comunale.
- **DEPOSITO:** entro otto giorni dall'adozione, la variante al PI è depositata a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo on-line del Comune. Il Comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
- **AVVIO PROCEDIMENTO VAS:** poiché la variante al PI riguarda temi non valutati dalla VAS del PAT, dovrà essere accompagnata dalla documentazione necessaria per la Verifica di assoggettabilità alla VAS. La variante dovrà inoltre essere corredata da una Dichiarazione di non necessità della VINCA (Valutazione di Incidenza Ambientale).
- **OSSERVAZIONI:** entro i trenta giorni successivi a quelli del deposito chiunque può formulare osservazioni.
- **APPROVAZIONE:** nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva la variante al PI. In fase di approvazione la variante al PI dovrà essere corredata dai pareri relativi alla compatibilità idraulica / sismica e dal parere Regionale in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e VINCA.
- **TRASMISSIONE E DEPOSITO:** copia integrale della variante al PI approvata è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del Comune per la libera consultazione.
- **EFFICACIA:** la variante al PI diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nell'albo Comunale on line dell'avviso dell'avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del Comune.

Il "Documento del Sindaco" è il punto di partenza anche, come in questo caso, per la Piano di settore per la telefonia mobile in quanto assimilabile a Variante parziale al PI. Esso consente e garantisce la partecipazione ai portatori di interesse in genere (cittadini, enti pubblici, associazioni economiche e sociali) sulla base di principi di trasparenza.

Date le finalità e gli obiettivi enunciati, a seguito dell'illustrazione del Documento del Sindaco in Consiglio Comunale, verranno attivate le procedure di evidenza pubblica. L'Amministrazione Comunale inviterà, mediante Avviso Pubblico pubblicato nel sito

web comunale e nell'albo pretorio, gli enti pubblici territoriali e le altre amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico, a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dallo strumento di pianificazione.